

SCHEMA DI ACCORDO

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA ACCREDITATA
“AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA DEL **DOTT. MASSIMO
SILVESTRINI**” DI CAGLI DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI MEDICINA
SPORTIVA PER L’ANNO **2012**.

Tra l’**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**, con sede in Ancona, via
Caduti del Lavoro, 40, C.F./ P.I.V.A.: 02175860424, rappresentata, per gli effetti
del presente atto, dal Direttore di Area Vasta n. 1, dott.ssa Maria Capalbo, nata il
11/12/1968 (cod. fisc. CPLMRA68T51E678B)

E

Dott. Massimo Silvestrini, (C.F. SLVMSM47C20B352H – p. I.V.A.:
00254330418) titolare dell’Ambulatorio di medicina sportiva sito in Cagli (PU) via
Rossini, 9;

PREMESSO

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto
del Servizio Sanitario Nazionale;
- che L’AMBULATORIO DI MEDICINA Sportiva del dott. Massimo Silvestrini è
presente sul territorio della Asur Area Vasta n. 1, ubicato in Cagli, via Rossini, 9;
- che la struttura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria ed è stata
accreditata, da ultimo, con decreto n° 67/AIR-04 del 16/03/2010 del Dirigente della
regione Marche P.F. “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e ricerca”,
dott. Sandro Oddi,
- che da diversi anni l’Azienda sanitaria si è avvalsa di questa struttura per
l’erogazione delle prestazioni non avendo un proprio servizio di medicina sportiva;



SCHEMA DI ACCORDO

Richiamate le seguenti disposizioni di settore:

D.M. Sanità 2.8.1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);

L.R. Marche 33 del 22.8.1994 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive), art. 4 (su soggetti competenti alle certificazioni di idoneità); artt. 10 e 11 (sui centri di medicina dello sport e loro dotazioni strumentali);

D.P.C.M. 29.11.2001 (definizione dei livelli Essenziali di assistenza);

D.G.R.M.23.7.2002 n. 1407 (indirizzi per l'attuazione dei L.E.A. –certificazioni idoneità pratica sportiva agonistica);

Nota prot. 14040/san/dir/CV del 5.8.2002 del Dirigente Servizio Sanità;

Nota prot. 2538/dip5/mp del 12.2.2003 del Dirigente Servizio Sanità;

D.G.R.M. 991/2003;

D.P.C.M. 28.11.2003 che ha modificato il testo D.P.C.M. 29.11.2001, reintroducendo nei L.E.A. le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche);

- nota prot. 78366/S04/CR del 17.09/2007 del Servizio Salute della Regione Marche e nota prot. 18655/S04/CR del 17.09.2007 (sul nuovo tracciato record per la rilevazione specialistica ambulatoriale e sulle modalità di accesso alle prestazioni);

- D.G.R.M. n. 1438 del 3.12.2007 con oggetto: "Riordino delle attività di medicina dello sport";

- Richiamata la Legge finanziaria 27.12.2006 n° 296, art. 1 co. 796 lett.o) ha previsto, per l'anno 2007, che le strutture private accreditate praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche previste dal D.M.

SCHEMA DI ACCORDO

22.7.1996 nelle quali sono ricomprese le prestazioni di medicina sportiva in oggetto;

- Che la legge n. 135/2012 ha previsto una rideterminazione dei budget con conseguente decurtazione dello 0,5%, comunicata alla Struttura il 19.10.2012.

- che l'accordo che segue viene stipulato in assenza e nelle more dell'accordo regionale con le rappresentanze di categoria della sanità privata, valevole per l'anno 2012. Le previsioni generali dell'accordo regionale di cui sopra, quando e se interverranno, si intendono prevalenti ed automaticamente modificative;

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo e tariffe

La struttura accreditata, come in premessa intestata, effettuerà la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e le relative prestazioni strumentali secondo le tariffe fissate dalle Delibere di Giunta Regione Marche n.ri 1323/2002; 1407/2002; n. 991/2003 sulle quali vengono applicati sconti secondo i criteri indicati al successivo art. 4.

Saranno remunerate soltanto le prestazioni in favore dei minori e disabili, mentre il costo delle prestazioni in favore dei maggiori di anni 18 restano interamente a carico dell'utente.



SCHEMA DI ACCORDO

PRESTAZIONI/QUANTITA'/TARIFFE						SCONTI sulle TARIFFE Anno 2012
	<i>VISITA</i>	<i>ECG</i>	<i>Spirometria</i>	<i>Prova da sforzo</i>	Quantità attesa per ciascuna prestazione:	a) Sconto del 2% fino ad € 33.000/00 b) Sconto del 25% per le ulteriori prestazioni
SPORT in Tabella "A"	10,00	11,60			7	BUDGET complessivo di € 44.775/00
SPORT in Tabella "B"	10,00	11,60	23,20	18,60	781	

ART. 2

Modalità di accesso

Per l'accesso alle prestazioni la struttura osserverà le disposizioni vigenti in materia.

ART. 3

Controlli

La Asur Area Vasta n. 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 4

Budget e tariffe per l'anno 2012 – Ratifica delle prestazioni

Per l'anno 2012, la Asur Area Vasta n. 1 riconosce alla struttura un Budget complessivo di € 44.775/00 per prestazioni, a carico del Servizio Sanitario Regionale applicando le tariffe e gli sconti di cui alla tabella sopra esposta:

- per le prestazioni fino a € 33.000/00, le tariffe saranno scontate del 2%;
- per le successive prestazioni e fino a € 44.775/00 (tetto di spesa), le tariffe saranno scontate del 25%;

SCHEMA DI ACCORDO

Si dà atto che la Struttura eroga dall'inizio del corrente anno le prestazioni di medicina sportiva applicando le tariffe e gli sconti sopra indicati e già concordati nell'anno 2011.

Pertanto con il presente accordo vengono ratificate anche le prestazioni già eseguite.

Non concorrono alla determinazione dei tetti di spesa come sopra determinati le prestazioni eseguite per residenti fuori regione (all. 1 D.G.R. n. 1878/2003) che, comunque, dovranno essere evidenziate secondo la normativa vigente.

ART. 5

Contabilizzazione

La struttura presenterà alla Asur Area Vasta n. 1 contabilità mensili. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese;

- dai dati richiesti dal tracciato record dell'Agenzia Regionale Sanitaria previsti per l'attività 2012; la liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da mettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti oltre il 1° giorno di ritardo e fino al 360° giorno il tasso di mora del 4,5% ; per l'ulteriore ritardo, è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione etc.),

SCHEMA DI ACCORDO

qualora contestati formalmente da parte della Asur Area Vasta n. 1 interrompono i termini di pagamento.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ART. 6

Flussi informativi

La struttura è impegnata alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso la Asur Area Vasta n. 1 è costituito da:

- Distinta cartacea e su supporto magnetico di cui all'art. 6.
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento.

ART. 7

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dalla Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, quest'ultima ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio.

Il Foro competente per eventuali controversie civili è quello di Urbino.



SCHEMA DI ACCORDO

ART. 8

Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Asur Area Vasta n. 1, diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con Determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo della Giunta Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi regionali con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali, introducano modifiche delle tariffe vigenti, variazioni dei tetti massimi di spesa, ristrutturazioni o modifiche degli ambiti operativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Sarà registrato in caso d'uso a carico della parte richiedente.

CAGLI LI _____

URBINO, Li _____

Dott. MASSIMO SILVESTRINI

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore di Area Vasta n. 1
(Dott.ssa Maria Capalbo)

SCHE DI ACCORDO

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO – FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE – Centro di Medicina sportiva DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA PER L’ANNO **2012**.

Tra **L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**, con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40, C.F./ P.I.V.A.: 02175860424, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore di Area Vasta n. 1, Dott. ssa Maria Capalbo, nata il 11/12/1968 (cod. fisc. CPLMRA68T51E678B)

E

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” – FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE - ,con domicilio fiscale in Urbino Via Saffi, 2 (C.F. 82002850418 – P.IVA/VAT: IT00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Pivato

PREMESSO

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che il Centro di Medicina Sportiva della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino è presente sul territorio della Asur Area Vasta n. 1, ubicato ad Urbino via I Maggetti, Località Sasso, 26;
- che la struttura è stata autorizzata per la erogazione della tipologia di prestazioni oggetto del presente accordo con autorizzazione sanitaria n. 169

SCHE DI ACCORDO

del 18/02/2010 del Comune di Urbino, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 20/2000;

- che la stessa struttura, già accreditata, ha ottenuto l'ultimo accreditamento con decreto n° 169/AIR-04 del 17/06/2010 del Dirigente della regione Marche, P.F. "Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e ricerca", dott. Sandro Oddi,

- che da diversi anni l'Azienda Sanitaria si è avvalsa di tale struttura per l'erogazione delle prestazioni non avendo un proprio servizio di medicina sportiva;

Richiamate le seguenti disposizioni di settore:

D.M. Sanità 2.8.1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);

L.R. Marche 33 del 22.8.1994 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive), art. 4 (su soggetti competenti alle certificazioni di idoneità); artt. 10 e 11 (sui centri di medicina dello sport e loro dotazioni strumentali);

D.P.C.M. 29.11.2001 (definizione dei livelli Essenziali di assistenza);

D.G.R.M.23.7.2002 n. 1407 (indirizzi per l'attuazione dei L.E.A. – certificazioni idoneità pratica sportiva agonistica);

Nota prot. 14040/san/dir/CV del 5.8.2002 del Dirigente Servizio Sanità;

Nota prot. 2538/dip5/mp del 12.2.2003 del Dirigente Servizio Sanità;

D.G.R.M. 991/2003;

SCHE DI ACCORDO

D.P.C.M. 28.11.2003 che ha modificato il testo D.P.C.M. 29.11.2001, reintroducendo nei L.E.A. le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche);

- nota prot. 78366/S04/CR del 17.09/2007 del Servizio Salute della Regione Marche e nota prot. 18655/S04/CR del 17.09.2007 (sul nuovo tracciato record per la rilevazione specialistica ambulatoriale e sulle modalità di accesso alle prestazioni);

- D.G.R.M. n. 1438 del 3.12.2007 con oggetto: “Riordino delle attività di medicina dello sport”;

- Richiamata la Legge finanziaria 27.12.2006 n° 296, art. 1 co. 796 lett.o) ha previsto, per l’anno 2007, che le strutture private accreditate praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche previste dal D.M. 22.7.1996 nelle quali sono ricomprese le prestazioni di medicina sportiva in oggetto;

- Che la legge n. 135/2012 ha previsto una rideterminazione dei budget con conseguente decurtazione dello 0,5%, comunicata alla Struttura il 19.10.2012.

- che l’accordo che segue viene stipulato in assenza e nelle more dell’accordo regionale con le rappresentanze di categoria della sanità privata, valevole per l’anno 2012. Le previsioni generali dell’accordo regionale di cui sopra, quando e se interverranno, si intendono prevalenti ed automaticamente modificative;

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue:

SCHE DI ACCORDO

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo e tariffe

La struttura accreditata, come in premessa intestata, effettuerà la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e le relative prestazioni strumentali secondo le tariffe fissate dalle Delibere di Giunta Regione Marche n.ri 1323/2002; 1407/2002; n. 991/2003 sulle quali vengono applicati sconti secondo i criteri indicati al successivo art. 4.

Saranno remunerate soltanto le prestazioni in favore dei minori e disabili, mentre il costo delle prestazioni in favore dei maggiori di anni 18 restano interamente a carico dell'utente.

<u>PRESTAZIONI /QUANTITA'/ TARIFFE</u>						SCONTI sulle TARIFFE <u>Anno 2012</u>
	<i>VISITA</i>	<i>ECG</i>	<i>Spirometria</i>	<i>Prova da sforzo</i>	Quantità attesa per ciascuna prestazione e:	
SPORT in Tabella "A"	10,00	11,60			7	a) Sconto del 2% fino ad € 45.000/00 b) Sconto del 25% per le ulteriori prestazioni BUDGET complessivo di € 54.725/00
SPORT in Tabella "B"	10,00	11,60	23,20	18,60	868	

ART. 2

Modalità di accesso

Per l'accesso alle prestazioni la struttura osserverà le disposizioni vigenti in materia.

SCHE DI ACCORDO

ART. 3

Controlli

La Asur Area Vasta n. 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 4

Budget e tariffe per l'anno 2012 – Ratifica delle prestazioni

Per l'anno 2012, la Asur Area Vasta n. 1 riconosce alla struttura un Budget complessivo di € 54.725/00 per prestazioni, a carico del Servizio Sanitario Regionale applicando le tariffe e gli sconti di cui alla tabella sopra esposta:

- per le prestazioni fino a € 45.000/00, le tariffe saranno scontate del 2%;
- per le successive prestazioni e fino a € 54.725/00 (tetto di spesa), le tariffe saranno scontate del 25%;

Si dà atto che la Struttura eroga dall'inizio del corrente anno le prestazioni di medicina sportiva applicando le tariffe e gli sconti sopra indicati e già concordati nell'anno 2011.

Pertanto con il presente accordo vengono ratificate anche le prestazioni già eseguite.

Non concorrono alla determinazione dei tetti di spesa come sopra determinati le prestazioni eseguite per residenti fuori regione (all. 1 D.G.R.

SCHE DI ACCORDO

n. 1878/2003) che, comunque, dovranno essere evidenziate secondo la normativa vigente.

ART. 5

Contabilizzazione

La struttura presenterà alla Asur Area Vasta n. 1 contabilità mensili. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese;

- dai dati richiesti dal tracciato record dell'Agenzia Regionale Sanitaria previsti per l'attività 2012; la liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da mettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti oltre il 1° giorno di ritardo e fino al 360° giorno il tasso di mora del 4,5% ; per l' ulteriore ritardo, è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione etc.), qualora contestati formalmente da parte della Asur Area Vasta n. 1 interrompono i termini di pagamento.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

SCHE DI ACCORDO

ART. 6

Flussi informativi

La struttura è impegnata alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso la Asur Area Vasta n. 1 è costituito da:

- Distinta cartacea e su supporto magnetico di cui all'art. 6.
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento.

ART. 7

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dalla Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, quest'ultima ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio.

Il Foro competente per eventuali controversie civili è quello di Urbino.

SCHE DI ACCORDO

ART. 8

Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Asur Area Vasta n. 1, diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con Determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo della Giunta Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi regionali con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali, introducano modifiche delle tariffe vigenti, variazioni dei tetti massimi di spesa, ristrutturazioni o modifiche degli ambiti operativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Sarà registrato in caso d'uso a carico della parte richiedente.

URBINO, Li _____

URBINO Li _____

Università degli Studi di Urbino

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Magnifico Rettore
(Prof. Stefano Pivato)

Il Direttore di Area Vasta n. 1
(Dott.ssa Maria Capalbo)

